



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 15 del 30-06-2021

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2021 AI FINI DELLA TARI 2021

L'anno duemilaventuno e questo giorno 30 del mese di giugno alle ore 21:00 nella Sala Ausser in via Matteotti n. 25 a Scarlino Scalo, si é riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. Presiede l'adunanza la sig.ra Francesca TRAVISON nella sua qualità di sindaco presidente e sono rispettivamente presenti i seguenti sigg.

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
TRAVISON FRANCESCA	X	
BIANCHI MICHELE	X	
GIULIANELLI LUCIANO	X	
SPINELLI CESARE	X	
RAMAZZOTTI GIANNI	X	
RASPANTI PAOLO		X
CANEPUZZI LETIZIA	X	
PAPINI GIACOMO	X	
TRAVISON SILVIA	X	
BONIFAZI EMILIO	X	
DESTRI GUIDO MARIO		X
MAESTRINI ROBERTO	X	
STELLA MARCELLO		X
TOTALE	10	3

Partecipa il Segretario Comunale, MASONI RICCARDO, incaricato della redazione del verbale. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

DISCUSSIONE

ODG.2 *Piano economico finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2021 ai fini della TARI 2021;*

Prende la parola il vice-Sindaco Giulianelli che brevemente racconta le vicende relative al precedente PEF. Spiega che il metodo ARERA incide pesantemente sul Piano Economico Finanziario e quindi sulle tariffe. Sono state espresse delle perplessità su questo metodo, con l'intento di limitarne gli effetti, sia nelle assemblee di ambito, sia presso la Regione Toscana. Si è cercato, prosegue Giulianelli, di ottenere una sorta di effetto calmiera sui costi, anche perché con il metodo ARERA si finisce per sostenerne alcuni che sono solo marginalmente collegati ai rifiuti. Abbiamo sottolineato anche i problemi con il gestore. Si pensi – prosegue Giulianelli - che prima i benefici legati alla raccolta differenziata venivano goduti dai Comuni, mentre oggi non è più così. Per queste ragioni, la nostra amministrazione nell'assemblea di ambito si era espressa con l'astensione. Tutto ciò ha portato problemi ed ulteriori incertezze poiché lo stesso direttore ATO non poteva dire se la mancata approvazione del PEF avrebbe portato delle conseguenze legali e l'irrogazione di sanzioni.

Con il nuovo PEF, si ha una crescita netta dei costi per € 1.851.686, il che costituisce un incremento del 14% rispetto all'anno precedente.

Giulianelli aggiunge che il metodo ARERA è retroattivo, per cui dovranno essere corrisposti i conguagli per gli anni 2018-19-20. Non siamo soddisfatti, conclude, ma in quanto amministratori responsabili riteniamo di dover votare questo Piano Economico Finanziario.

Il Sindaco chiede se ci siano degli interventi al riguardo e di fronte al silenzio dei consiglieri mette il punto a votazione.

VOTAZIONE: 8 a favore (Francesca Travison, Bianchi, Giulianelli, Spinelli, Ramazzotti, Canepuzzi, Papini, Silvia Travison), 2 astenuti (Bonifazi e Maestrini).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 secondo cui *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*

VISTO l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità nazionale di regolazione dei servizi pubblici, ridenominandola ARERA, anche le competenze regolatorie in materia di servizio integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h) anche *l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale;*

VISTO il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti ("MTR") approvato con la Delibera N. 443 del 31.10.2019 dell'Autorità di regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

DATO ATTO che con l'entrata in vigore dell'MTR ARERA l'"autorità competente" all'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 527 dell'art.1 della L. 147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell'Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall'"Ente territorialmente competente"

RILEVATO che per quanto riguarda il procedimento di approvazione del PEF annuale la richiamata Delibera ARERA N. 443/2019 dispone che l'Ente territorialmente competente (ETC) debba provvedere:

- all'acquisizione delle parti del Piano economico-finanziario predisposte dai singoli Gestori, comprese le amministrazioni comunali per i dati di loro diretta competenza
- alla Validazione, direttamente o per il tramite di un terzo indipendente, dai dati trasmessi dai singoli gestori, ai fini della verifica della loro ammissibilità al riconoscimento tariffario
- all'aggregazione in unico PEF delle parti del PEF dei singoli gestori
- all'assunzione delle altre decisioni di sua competenza, tra cui i criteri di ripartizione tra i singoli Comuni dei costi di livello sovracomunale
- alla determinazione, ad esito delle attività sopra richiamate, del Piano economico-finanziario di ciascun Comune compreso nel territorio di sua competenza, che assume efficacia ai fini di approvazione della TARI

- alla trasmissione del Piano economico finanziario ad ARERA per la sua finale approvazione, salvo eventuali modifiche da parte dell'Autorità nazionale che peraltro rileverebbero solo per la TARI degli anni successivi

ACCLARATO che nell'ambito Toscana Sud le funzioni dell'Ente territorialmente competente nel procedimento di approvazione del PEF, attribuite dalla delibera ARERA N. 433/19, sono di competenza dell'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della delibera dell'Assemblea N. 9/2020 secondo cui *"L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali."*

DATO ATTO pertanto che, a seguito dell'introduzione del Nuovo Metodo Tariffario ARERA, spetta all'Autorità d'Ambito assumere le "pertinenti determinazioni" in ordine al Piano Economico-finanziario ed ai Corrispettivi del servizio, che hanno efficacia vincolante ai fini della determinazione dell'importo complessivo del costo del servizio da finanziare con la TARI, salvi gli effetti delle eventuali successive modifiche conseguenti al procedimento di approvazione da parte di ARERA

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1.4 della Delibera ARERA N. 57/2020, in presenza di una pluralità di Gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità.

PRESO ATTO che l'Autorità d'Ambito in quanto Ente territorialmente competente ha identificato i seguenti Gestori dei singoli servizi del ciclo integrato presso l'Ambito ATO Toscana Sud:

- a. *per le attività di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati, di spazzamento e di lavaggio, di trattamento e recupero delle frazioni differenziate secche, nonché di alcune attività accessorie (ad es. avvio a recupero del CSS, gestione discariche post-mortem, etc.):* nel Gestore SEI Toscana Srl, affidatario della concessione ATO Toscana Sud
- b. *per le attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani residui, organici e terre di spazzamento:* nell'Autorità d'Ambito medesima, per questa prima fase transitoria fino all'adozione del provvedimento di ARERA sulle tariffe degli impianti, ed avvalendosi dei Terzi Gestori Impianti quali "meri prestatori d'opera",

- c. *per le attività gestite direttamente dai Comuni (ad es. accertamento e riscossione tributo, spazzamento, servizi opzionali compresi quelli commissionati a SEI Toscana): nelle singole Amministrazioni comunali*

CONSIDERATO che l'art. 6 della delibera 443/2020 dispone che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente corredandolo dalle informazioni e dagli atti necessari alla sua "Validazione" che *"consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore"*

PRESO ATTO che l'Autorità d'Ambito ha affidato la procedura di Validazione della parte trasmessa dal gestore SEI Toscana ("PEF Grezzo d'Ambito SEI" 2019 e 2021) ad un soggetto terzo qualificato ed indipendente ("Validatore"), selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica

DATO ATTO che con Nota Prot. n. 6469 del 01.03.2021 (ns. Prot. n. 1392/2021) e poi in via definitiva con nota Prot. n. 17575 del 01.06.2021 (ns. prot. 3445/2021) SEI Toscana ha trasmesso ad ATO Toscana Sud il "PEF Grezzo" d'Ambito per gli esercizi 2019 e 2021, redatti in applicazione dell'MTR ARERA, sui quali si sono sviluppate le dettagliate verifiche di coerenza e congruità condotte dal Validatore, che ha anche valutato puntualmente i rilievi espressi su alcune poste del PEF Grezzo da parte dell'Autorità d'Ambito in un procedimento partecipato con il Gestore;

VISTE

- la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 9 del 12.05.2021 con la quale si è preso atto della Relazione di Validazione sul PEF ARERA per la parte SEI Toscana relativa all'esercizio 2019, trasmessa con nota Prot. n. 1258 del 23.3.2021 (ns Prot.n.2024/2021 e 2025/2021) dal Terzo Validatore, ai fini del Conguaglio, nonché delle seguenti risultanze rispetto ai valori del PEF Grezzo trasmesso da SEI Toscana:
- per l'esercizio 2019 le poste giudicate non ammissibili dal Validatore ammontano a € 2.109.132, portando l'importo totale ammesso a riconoscimento tariffario, ante detrazioni per Proventi da recuperi, al valore di € 122.644.508, superiore per € 1.314.788 (+1,08%) a quello calcolato secondo il Contratto di Servizio;
- la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. Odg4 del 17.06.2021 con la quale:
- si è preso atto della revisione condotta da SEI Toscana sul proprio PEF Grezzo tra la prima e l'ultima versione che ha portato il valore complessivo da € 146.441.582 a € 136.052.021;

- si è preso atto della Relazione di Validazione sul PEF ARERA per la parte SEI Toscana relativa all'esercizio 2021, trasmessa con nota Prot. n. 1319 del 04.06.2021 (ns Prot. n. 3510/2021) dal Terzo Validatore, ai fini delle risultanze rispetto ai valori del PEF Grezzo trasmesso da SEI Toscana:
 - per l'esercizio 2019 confermate quelle già definite con la succitata delibera;
 - per l'esercizio 2021 le poste giudicate non ammissibili dal Validatore ammontano a € 129.379 portando l'importo totale ammesso a riconoscimento tariffario ante detrazioni per Proventi da recuperi al valore di € 135.922.642;

VISTO il prospetto allegato 1A alla presente delibera "Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il PEF 2021" relativo al Corrispettivo di Ambito ante l'applicazione dei limiti

CONSIDERATO che, come chiarito da ARERA con la delibera 57/2020 e la Determina N. 2/2020 DRIF:

- nel caso di applicazione della TARI e quindi di differenziazione dei corrispettivi del servizio su base comunale (come in tutti i Comuni di ATO Toscana Sud), il piano economico-finanziario va redatto, validato, trasmesso e approvato a livello di singolo Comune, ciascuno dei quali è configurato come distinto "ambito tariffario"
- i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più "ambiti tariffari", sono attribuiti a ciascuno di essi:
 - a) tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;
 - b) in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.
- Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario

VISTA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 15 del 17.06.2021 con la quale:

- Nella Relazione Allegato A si riporta la determinazione puntuale dei parametri ("driver") da utilizzare per la ripartizione tra i singoli Comuni delle singole voci del PEF d'Ambito SEI Toscana (annualità 2019 e 2021)
- si è dato atto che, sulla base dei parametri di ripartizione così determinati, l'incidenza di ciascun Comune sul totale corrisponde per l'annualità 2021 alla rispettiva quota sul Corrispettivo d'Ambito 2021 di Competenza (al netto del Corrispettivo Impianti) calcolato ai sensi del Contratto di Servizio, come indicata alla voce (D) del Prospetto Allegato 1A

VISTO l'art. 2.2 dell' MTR ARERA che, nel definire le componenti delle entrate tariffarie da riconoscere al Gestore, porta in detrazione i proventi della cessione sul mercato o al CONAI di materiale recuperato, non per l'intero importo come era previsto per il Contratto di servizio, ma al netto di una quota assegnata al gestore della raccolta differenziata, calcolata applicando un fattore di "Sharing" stabilito dall'Ente territorialmente competente all'interno di un intervallo di valori previsto dall'MTR

VISTA la delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 15 del 17.06.2021 che ha stabilito i criteri di determinazione del Fattore di sharing, da applicare nel PEF 2021 al valore lordo dei proventi da recuperi pari a € 9.935.644, che comportano una retrocessione a favore del Gestore pari nel complesso dell'Ambito a € 2.796.872, non prevista invece nel Contratto di Servizio, con conseguente maggior onere a carico delle tariffe

RILEVATO che, per effetto della detrazione dei proventi da recuperi ammessa solo per la quota di € 7.138.772 non retrocessa al gestore, l'importo totale ammesso a riconoscimento tariffario nel PEF 2021 SEI Toscana, post detrazioni per Proventi da recuperi, ammonta nel 2021 a € 128.783.869

CONSIDERATA la rilevanza nell'esercizio 2021 del fattore di Sharing dei proventi da recuperi, richiedendo quindi, sulla base dei dati comunicati dall'Autorità d'Ambito, di scindere la quota sul totale d'Ambito di competenza di ciascun Comune tra:

- la componente relativa ai costi da applicare al monte costi d'Ambito di complessivi € 135.922.642, con conseguente quantificazione del Corrispettivo quota SEI Toscana ante detrazione per proventi nell'importo indicato alla voce (I) dell'Allegato 1A
- la componente relativa ai ricavi da applicare al monte proventi d'Ambito di complessivi € 9.935.644, con conseguente quantificazione della detrazione netta per proventi, post applicazione del fattore di sharing, nell'importo indicato alla voce (N) dell'Allegato 1A

RILEVATO che, applicando le detrazioni per proventi da recuperi, come sopra determinate al netto del fattore di sharing, il Corrispettivo di competenza SEI Toscana dell'esercizio 2021 ammonta per il Comune di Scarlino al valore indicato alla voce (O) del Prospetto Allegato 1A alla presente Delibera;

VISTA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n.12 del 26.05.2021, relativa alla determinazione del Corrispettivo Impianti ai fini dell'imputazione nel PEF TARI 2021, e la Delibera n. 15 del 17.06.2021 che ha approvato le voci CTS e CTR ai sensi del MTR ARERA relative ai costi delle attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani residui, organici e terre di

spazzamento in continuità con le Convenzioni vigenti, previa Validazione da parte del Revisore Unico dell'Autorità trasmessa con nota prot. ATS n. 3614 del 10.06.2021;

RILEVATO che nelle predette Delibere dell'Assemblea d'Ambito n. 12 e n. 15 l'ammontare del Corrispettivo Impianti ai fini dell'imputazione nel PEF TARI a carico del Comune di Scarlino ammonta nell'esercizio 2021 nell'importo indicato alla voce (P) dell'Allegato 1A

CALCOLATO pertanto il Corrispettivo d'Ambito 2021 ARERA per il Comune di Scarlino, quale somma della componente SEI Toscana e della componente Impianti, nell'importo complessivo indicato alla voce (Q) dell'Allegato 1A

VISTO l'art. 15 dell'MTR ARERA che ne dispone un'applicazione retroattiva agli esercizi 2018 e 2019, con conseguente ricalcolo delle Entrate tariffarie e dei Corrispettivi dei Gestori secondo le nuove regole dell'MTR e confronto dei relativi esiti con i corrispondenti valori applicati nei PEF 2018 e 2019 approvati dai Consigli comunali, con conseguente determinazione di un conguaglio da porre a carico delle tariffe rispettivamente dell'esercizio 2020 e 2021

VISTO l'art. 16 dell'MTR ARERA secondo il quale la determinazione dei conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 avviene non in misura piena ma applicando una decurtazione in funzione dei valori del "*coefficiente di gradualità*" determinato dall'Ente territorialmente competente per ciascun Comune

VISTA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 9 del 12.05.2021 con la quale è stato determinato l'importo del Conguaglio 2019 del Comune di Scarlino come riportato nell'Allegato 7 alla DA n.9/2021

RITENUTO che, secondo quanto consentito dall'MTR ARERA, l'imputazione sul PEF del predetto valore del Conguaglio 2019 può essere dilazionata in 4 esercizi a partire dal PEF 2021

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n.26/2020 che riporta all'Allegato 7 il valore del Conguaglio ARERA per l'anno 2018 relativo al Comune di Scarlino da imputare sui PEF in 4 rate annuali

RILEVATO che, secondo i dati comunicati dall'Autorità d'Ambito, per il Comune di Scarlino

- il valore della rata da imputare nel PEF 2021 del Conguaglio 2019 è indicato nella riga (S) dell'Allegato 1A, mentre la rata di competenza del Conguaglio 2018 è riportata nella riga (R) dell'Allegato 1A

- il Corrispettivo d'Ambito comunale ARERA 2021, comprensivo delle rate dei congruaggi 2018 e 2019, è pari all'importo indicato nella riga (T) dell'Allegato 1A, con un incremento rispetto al Corrispettivo d'Ambito 2020 pari alla percentuale indicata al punto (Z) dell'Allegato 1A

VISTO il prospetto allegato 1B alla presente delibera "PEF 2021 Dati di diretta competenza comunale"

VISTO che, a seguito dell'accentramento all'Ente Territorialmente Competente delle competenze in materia di predisposizione del PEF e di suo invio ad ARERA per la definitiva approvazione, le Amministrazioni comunali dell'Ambito Toscana Sud devono trasmettere all'Autorità d'Ambito i dati sui costi di propria diretta competenza da includere nel PEF ARERA 2021, identificabili nelle tre seguenti componenti:

- a. Costi dei servizi gestiti in economia dal Comune (Accertamento e Riscossione tributo TARI, Spazzamento) o comunque sostenuti per attività inerenti la gestione dei rifiuti (ad es. costi del personale adibito a questa attività)
- b. Costi dei servizi opzionali attivati con il Gestore SEI Toscana, distinguendo tra servizi inclusi o esclusi nel perimetro di regolazione ARERA
- c. Perdite/accantonamenti su crediti TARI e TIA

DATO ATTO che con note Prot. 1940 in data 11 febbraio 2021, Prot. 1974 del 12 febbraio 2021 e Prot. 2406 del 22/02/2021, l'Amministrazione comunale ha trasmesso all'Autorità d'Ambito la versione definitiva dei dati di propria competenza relativi all'esercizio 2021, accompagnati da dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Legale Rappresentante

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 7 del 12.05.2021 che ha approvato lo schema di Accordo procedimentale sui servizi opzionali, che introduce ai fini PEF ARERA la possibilità per i Comuni di utilizzare, su base facoltativa, margini di crescita ancora disponibili rispetto ai Limiti di crescita ARERA relativi ai Servizi Base;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 14 del 17.06.2021 in cui si dà atto che le funzioni di Validazione dei dati trasmessi dalle Amministrazioni comunali sono state svolte dall'Autorità d'Ambito, che ha verificato la coerenza dei dati con le indicazioni dell'MTR ARERA, accertando anche il rispetto dei limiti di crescita annua salvo che lo scostamento non sia motivato integralmente dall'incremento delle perdite su crediti e degli accantonamenti a fondi rischi su crediti

ACCERTATO che i costi del PEF 2021 di diretta competenza comunale, come validati dall'Autorità d'Ambito e risultanti dalla determinazione ricognitiva del Direttore dell'Autorità d'Ambito N. 92/2021, sono rappresentati, nel totale e nelle sue componenti, nell'Allegato 1B

VISTO che il Comune di Scarlino si è avvalso dell'opzione di cui all'art. 107 comma 5 del DL 18/2020 che consentiva di approvare la TARI 2020 mantenendo le medesime entrate tariffarie del 2019, e di dilazionare al 31.12.2020 l'approvazione del PEF 2020, la cui differenza rispetto al PEF 2019 sarebbe stata portata a conguaglio della TARI nel triennio successivo

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 14 del 17.06.2021 che riporta in Allegato 4 i valori del Conguaglio 2020 complessivo e il Conguaglio 2020 relativo al Corrispettivo SEI Toscana, ante e post detrazioni ex art.1.4.

VISTO il prospetto Allegato 2 alla presente delibera "Conguaglio 2020 dovuto a SEI Toscana e relative modalità di copertura"

RILEVATO che per il Comune di Scarlino il valore del Conguaglio 2020 relativo al Corrispettivo SEI Toscana ante detrazioni risulta a debito per l'importo di cui alla riga (A) del prospetto Allegato 2

CONSIDERATO che, anche alla luce delle indicazioni espresse dall'amministrazione Comunale, nella Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 14 del 17.06.2021, l'importo del Conguaglio Corrispettivo 2020 (ante detrazioni) è stato imputato in un'unica soluzione nel PEF 2021 per l'importo di cui alla riga (B) del prospetto Allegato 2

RILEVATO che con riferimento alle detrazioni per finanziamenti regionali o per disservizi applicate in riduzione del PEF 2019 (e replicate nel fatturato 2020), il loro valore per il Comune di Scarlino differisce dalle omologhe detrazioni applicate nel PEF 2020 per l'importo riportato alla riga (F) del prospetto Allegato 2, che costituisce il Conguaglio Detrazioni 2020;

CONSIDERATO che nella Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 14 del 17.06.2021, dopo l'eventuale utilizzo in compensazione del Bonus RD 2021 (riga (G) del prospetto Allegato 2), il Conguaglio Detrazioni 2020 è pari all'importo indicato nella riga (I) del prospetto Allegato 2;

RILEVATO che per il Comune di Scarlino il Conguaglio 2020 dovuto a SEI Toscana da imputare sul PEF 2021, quale somma algebrica del Conguaglio Corrispettivo e del Conguaglio Detrazioni, risulta pari al valore riportato alla riga (L) del prospetto Allegato 2;

CONSIDERATO che il predetto importo del Conguaglio 2020 da imputare sul PEF 2021 trova copertura nelle voci indicate alle righe (M), (N) e (O) del prospetto Allegato 2, residuando invece non coperta nel PEF 2021 la quota del Conguaglio indicata al rigo (P).

VISTO il prospetto Allegato 3A alla presente delibera "PEF Comunali 2021 (ante detrazioni)";

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n.15 del 17.06.2021 che determina per ciascun Comune il valore del PEF 2021 ante applicazione dei limiti e istanze di supero;

RILEVATO che, secondo i dati comunicati dall'Autorità d'Ambito, per il Comune di Scarlino il valore del PEF 2021 ante applicazione dei limiti alla crescita tariffaria ammonta all'importo riportato nella riga (F) del predetto prospetto Allegato 3A, quale somma di:

- corrispettivo di Ambito comprensivo delle rate dei conguagli 2018 e 2019 IVA inclusa di cui alla riga (C)
- costi di diretta competenza comunale (compresi servizi opzionali e accantonamenti) di cui alla riga (D)
- quota del conguaglio 2020 dovuto a SEI Toscana imputato nel PEF 2021 di cui alla riga (E)

VISTO l'art. 4 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ARERA, secondo il quale il totale dei costi ammissibili al PEF non può superare un limite di crescita rispetto all'anno precedente, variabile da un minimo dell'1,2% ad un massimo del 6,6%, calcolato come somma algebrica dei seguenti parametri:

- Il tasso di inflazione programmata, pari all'1,7%
- Il coefficiente di recupero di produttività (in detrazione), variabile da un minimo dello 0,1% ad un massimo dello 0,5%, fissato discrezionalmente dall'Ente territorialmente competente (ETC)
- Il coefficiente per la variazione delle caratteristiche del servizio (QL), variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 2%, fissato dall'ETC sulla base di una valutazione dei fattori che incidono sulla qualità de servizio;
- Il coefficiente per la variazione di perimetro (PG), variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 3%, fissato dall'ETC sulla base di una valutazione dei fattori che comportano una variazione elle attività effettuate dal gestore.

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 10 del 26.05.2021 che per ciascun Comune determina il valore del limite alla crescita tariffaria ai sensi dell'art. 4 dell'MTR ante rettifiche per servizi opzionali e per conguaglio 2020

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n.14 del 17.06.2021 che per ciascun Comune determina il valore del limite alla crescita tariffaria post rettifiche per Servizi Opzionali e per Conguaglio 2020, nonché il valore del PEF 2021 corrispondente a tale limite applicato al valore del PEF 2019, in quanto ultimo PEF rilevante ai fini tariffari;

RILEVATO che per il Comune di Scarlino:

- il valore finale del limite alla crescita tariffaria è riportato alla riga (M) dell'Allegato 3A quale somma del valore di cui alla DA n.10/2021 riportato nella riga (H) e delle rettifiche per Servizi Opzionali e Conguaglio 2020 riportati rispettivamente alle righe (I) e (L)
- il valore del PEF 2021 corrispondente all'applicazione del Limite predetto al valore del PEF 2019 è riportato alla riga (N)

APPURATO che per il Comune di Scarlino il valore del PEF 2021 ante applicazione dei limiti di cui alla riga (F) è superiore al valore del PEF 2021 corrispondente al Limite alla crescita tariffaria riportato alla riga (N) con un'eccedenza riportata alla riga (O)

DATO atto che, dopo aver considerato l'eventuale effetto dell'istanza di supero, il valore del PEF 2021 (ante detrazioni) è pari all'importo indicato nella riga (U), che, rispetto al PEF dell'anno di riferimento per il calcolo dei limiti (2019), presenta le seguenti variazioni:

- la variazione assoluta riportata nella riga (Z);
- la variazione percentuale riportata nella riga (AA)

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1.4 della Determinazione ARERA N. 2/2020, e senza effetti sul calcolo dei Limiti di Crescita, è possibile portare in detrazione dal PEF le componenti approvate dall'Ente territorialmente competente, che si distinguono tra:

- detrazioni di diretta competenza comunale
- detrazione per finanziamenti regionali;

VISTO il prospetto "Detrazioni" Allegato 3B alla presente delibera

DATO ATTO che l'importo delle Detrazioni di diretta competenza comunale è riportato alla riga (A) del prospetto Allegato 3B quale somma delle singole componenti riportate nel prospetto Allegato 1B

VISTA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 11 del 26.05.2021 che ha stabilito le seguenti destinazioni dei finanziamenti regionali da portare in detrazione dal PEF 2021:

- i. un importo complessivo di € 751.324 a titolo di Bonus RD da ripartire tra i Comuni dell'Ambito Toscana Sud con percentuali di Raccolta Differenziata certificate nel 2019 superiori alla media di Ambito;
- ii. un importo complessivo fino ad un massimo di € 500.000 da ripartire tra i Comuni per i quali è stata presentata istanza di superamento dei limiti di crescita tariffaria per attivazione di nuovi servizi da parte del Gestore SEI Toscana, a copertura parziale del valore dell'istanza fino ad un massimo del 25%;

RILEVATO che la detrazione per finanziamenti regionali corrispondente al Bonus RD attribuita nel 2021 al Comune di Scarlino dalla predetta delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 11/2021 ammonta all'importo indicato alla riga (B) del prospetto Allegato 3B, che viene portato in compensazione dell'eventuale Conguaglio Detrazione 2020 a debito del Comune per l'importo indicato alla riga (C), determinando pertanto l'importo residuo riportato alla riga (D) da portare in detrazione nel PEF 2021

DATO ATTO che possono essere portati in detrazione dal PEF 2021 anche i Conguagli 2020, qualora a credito del Comune:

- per l'importo indicato alla riga (G) relativo al Corrispettivo ante detrazioni, al netto dell'eventuale utilizzo a compensazione del Conguaglio Detrazioni 2020 a debito del Comune
- per l'importo indicato alla riga (H) relativo al Conguaglio Detrazioni 2020

RILEVATO che il totale delle Detrazioni da imputare al PEF 2021 quale somma delle voci sopra indicate ammonta all'importo riportato alla riga (N)

DATO ATTO che alla riga (O) è riportato il valore del Debito per conguaglio detrazioni non coperto a PEF 2021 (da portare in compensazione dalle detrazioni attribuite negli anni successivi)

VISTO il prospetto Allegato 4 alla presente Delibera, redatto secondo il modello "Appendice 1" allegato alla delibera ARERA 443/2019 e messo a disposizione dall'Autorità d'Ambito nell'Area riservata del sito dell'Autorità, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2021 del Comune di Scarlino

RILEVATO che il valore complessivo dei costi ("Entrate tariffarie") del Piano economico-finanziario per l'esercizio 2021 (comprensivo del conguaglio 2018 e 2019) del Comune di Scarlino come messo a disposizione dall'Autorità d'Ambito, è pari all'importo risultante alla riga (47) del prospetto Allegato 4, così composto:

- componenti di parte Fissa per l'importo indicato alla riga (45)
- componenti di parte variabile per l'importo indicato alla riga (22)

VISTO il prospetto Allegato 5 alla presente Delibera, come elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone l'esito finale del PEF 2021 del Comune di Scarlino con le seguenti risultanze:

- totale delle entrate tariffarie ($\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$) che corrisponde al totale dei costi del PEF ante Detrazioni per l'importo riportato alla riga (C)
- totale Detrazioni per l'importo riportato alla riga (D)
- Totale PEF 2021 post Detrazioni per l'importo riportato alla riga (E)

confrontato con l'importo, riportato alla riga (F), del PEF post detrazioni dell'esercizio di riferimento per il calcolo dei limiti (anno 2019), con una variazione percentuale riportata alla riga (G)

VISTO l'art. 2 dell'MTR ARERA che classifica tutte le componenti che concorrono a formare il PEF in componenti di costo fisse e componenti di costo variabile

VISTO l'art. 3 dell'MTR ARERA che dispone che la variazione rispetto all'anno precedente delle componenti di costo variabile non può eccedere il 20%, trasferendo l'eventuale eccedenza in aumento (o in diminuzione) alle componenti di costo di parte fissa

VISTO l'esito, come rappresentato nell'Allegato n. 5, della verifica del rispetto del limite di variazione della parte variabile rispetto all'anno precedente, con attribuzione alla parte fissa dell'eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile

VISTA la nota dell'Autorità d'Ambito Prot. 3765 del 18.06.2021, con la quale l'Amministrazione comunale è stata informata che con atto di accertamento tecnico in esecuzione del mandato conferito con la Delibera dell'Assemblea n. 16 del 17.06.2021, il Direttore Generale dell'Autorità ha:

- determinato il Piano Economico finanziario 2021 del Comune di Scarlino, redatto in conformità allo schema previsto dal MTR ARERA e riportato nell'Allegato 4
- precisato che il PEF 2021 così determinato sarà trasmesso entro il termine stabilito di 30 giorni all'Autorità nazionale ARERA per la sua finale approvazione

VISTO il comma 653 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui i Comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard per la determinazione dei costi" del servizio rifiuti

VISTO il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti nel Comune di Scarlino, indicato alla riga 75 dell'allegato 4, superiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi dell'art. 1 c. 653 della Legge n. 147/2013, riportato alla riga (76)

VISTA la Relazione "Progetto comunale di Sintesi" per l'esercizio 2021 predisposta dal Gestore, di cui all'Allegato 6

ATTESO che lo stanziamento in entrata ed in uscita al Bilancio 2021, nella prima variazione utile, verrà integrato della differenza di € 63.252,48 alla luce dell'imputazione al PEF 2021 della quota dei conguagli al gestore del servizio integrato dei rifiuti 2018, 2019 e 2020, nonché della somma di € 32.739 ad integrazione del corrispettivo impianti;

Tutto ciò premesso:

DELIBERA

1^) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2^) di prendere atto che, per effetto dell'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 e dell'entrata in vigore nel 2020 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), la competenza in materia di approvazione del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti di ogni Comune è assegnata all'Autorità nazionale ARERA, che approva il PEF predisposto dall'Ente Territorialmente competente, le cui funzioni nell'ambito ATO Toscana Sud sono esercitate dall'Autorità d'Ambito

3^) di dilazionare in 4 esercizi, secondo quanto consentito dall'MTR ARERA, il valore del conguaglio 2019 da imputare sul PEF 2021 del Comune di Scarlino, come riportato nell'Allegato 7 della Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 9 del 12.05.2021

4^) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 1A alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il Corrispettivo d'Ambito dell'esercizio 2021 del Comune di Scarlino comprensivo delle rate di conguaglio 2018 e 2019, calcolato secondo il MTR ante applicazione dei limiti alla crescita tariffaria

5^) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 1B alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito sulla base delle indicazioni pervenute dall'Amministrazione

Comunale, che espone dettagliatamente tutte le componenti di costo di diretta competenza del Comune, nonché le Detrazioni di diretta competenza comunale

6^) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 2 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il Conguaglio dell'esercizio 2020 ex art. 107 del Comune di Scarlino e le relative modalità di copertura

7^) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 3A alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il PEF ante detrazioni dell'esercizio 2021, post applicazione dei limiti e eventuale istanza di supero, del Comune di Scarlino

8^), di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 3B alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità di Ambito, che espone dettagliatamente tutte le detrazioni che concorrono a formare il PEF dell'esercizio 2021 del Comune di Scarlino

9^) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 4 alla presente delibera, redatto secondo il modello "Appendice 1" allegato alla Delibera ARERA 443/2019, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2021 del Comune di Scarlino come elaborato dall'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud

10^) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 5 alla presente Delibera che rappresenta l'esito finale del PEF 2021 del servizio rifiuti del Comune di Scarlino comprensivo della verifica del rispetto del limite di variazione della parte variabile rispetto all'anno precedente con attribuzione alla parte fissa dell'eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile, disponendo altresì l'integrazione dei capitoli di spesa in entrata ed in uscita al Bilancio 2021, nella prima variazione utile;

11^) di prendere atto che il Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito:

- ha predisposto, con atto di accertamento tecnico in esecuzione del mandato conferito con la Delibera dell'Assemblea n. 16 del 17.06.2021, la determinazione del Piano Economico Finanziario 2021 del Comune di Scarlino che, nelle more della finale approvazione di ARERA, è comunque già efficace ai fini della TARI
- provvederà ad inviare, entro il termine di 30 giorni, la documentazione richiesta da ARERA per la sua definitiva approvazione del PEF 2021 tra cui la presente deliberazione

- informerà tempestivamente l'amministrazione comunale in ordine agli esiti della procedura di approvazione del PEF 2021 da parte di ARERA, per gli eventuali conseguenti provvedimenti

12^ di prendere atto che il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti è superiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013

13^ di prendere atto dei contenuti della Relazione "Progetto comunale di Sintesi" per l'esercizio 2021 predisposta dal Gestore, di cui all'Allegato 6

14^ di trasmettere la presente deliberazione all'Autorità di Ambito per gli adempimenti di sua competenza



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 674 / 2021

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2021 AI FINI DELLA TARI 2021

Ufficio Proponente: AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:

Favorevole

Data:24-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NOCCIOLINI DANIELA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 674 / 2021

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2021 AI FINI DELLA TARI 2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:

Favorevole

Data:24-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
LIZIO BRUNO CHIARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

DATO ATTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

con

favorevoli: 8 (Sindaco, Bianchi, Giulianelli, Spinelli, Ramazzotti, Canepuzzi, Papini, S. Trivison);

contrari: nessuno;

astenuti: 2 (Bonifazi, Maestrini)

APPROVA la proposta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il sindaco

Il segretario comunale

Francesca TRAVISON

Riccardo MASONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e ss.mm edii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.